

Convenzione per Prestazioni Specialistiche di Dietologia

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire, in favore dell'Area Vasta 1, per il tramite di proprio personale medico in possesso della necessaria competenza ed esperienza nelle specialistiche di che trattasi, prestazioni di consulenza di Dietologia.

ART. 2

Le prestazioni di cui sopra verranno effettuate al di fuori dell'orario istituzionale dei professionisti nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza, secondo una programmazione concordata tra i Responsabili dei Servizi rispettivamente interessati e sotto l'opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

Le parti stabiliscono le seguenti modalità di svolgimento:

- **Consulenza da parte di un dirigente medico dietologo** per attività di potenziamento del servizio A.D.I., consistente in visite al domicilio del paziente da effettuarsi entro 15 gg. dalla richiesta del medico di medicina generale con impegno entro il limite massimo di 3 (tre) ore settimanali;

Il numero delle prestazioni erogate dallo specialista ortopedico non deve essere inferiore, di media, a n. 4 prestazioni/ora, come previsto dal tempario degli specialisti convenzionati, eccezion fatta per casi maggiormente complessi che dovessero richiedere una valutazione più approfondita da parte del professionista.

Qualora le prestazioni siano state soddisfatte prima dell'orario stabilito dalla presente convenzione, lo specialista resterà a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ed ulteriori necessità del servizio.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera un compenso lordo pari a 60,00 Euro orari omnicomprensivi di Irap nella misura di Legge.

Per i relativi trasferimenti i professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono autorizzati esclusivamente all'utilizzo del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi effettuati dai professionisti riportante nominativi, date e orari, debitamente validata dal Responsabile dell'Area Vasta medesima a tal fine individuato.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento,

ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze ai professionisti aventi diritto nella misura prevista dalla vigente normativa in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione avrà durata dall'1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alle attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce ai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002 – 2005 s.m.i..

ART. 7

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE

Il Direttore di Area Vasta 1

(Dott. Giovanni Fiorenzuolo)

Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Marche Nord

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Capalbo)
